



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

MILENA FALASCHI - Presidente -
TIZIANA MACCARRONE - Consigliere -
PATRIZIA PAPA - Consigliere rel. -
ANTONIO SCARPA - Consigliere -
CRISTINA AMATO - Consigliere -

Oggetto

CONDOMINIO

Ud. 5/6/2025 - PU

R.G.N. 21725/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21725 – 2020 proposto da:

CONDOMINIO VIA [REDACTED] - [REDACTED] in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale sono rappresentati e



difesi giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 970/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 26/2/2020 e notificata il 13/5/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/6/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. STEFANO PEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, reiterando le conclusioni della requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.;

sentiti, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per parte ricorrente e l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per controricorrente/ricorrenti incidentali.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 23/7/2014, [REDACTED] [REDACTED] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Agrigento, il Condominio di via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in [REDACTED] e, premesso che era proprietario di due appartamenti siti al piano terra e al primo piano del complesso condominiale e che il muro di cinta perimetrale e di sostegno dell'intero immobile condominiale, nella porzione posta a contenimento di una stradella di proprietà comune, ma riservata al suo uso esclusivo, necessitava di un intervento di manutenzione o ricostruzione per imminente pericolo di crollo, chiese, previo accertamento della proprietà comune del muro, la condanna del Condominio all'esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione.



1.1. Prima dell'instaurazione del giudizio di merito, con ordinanza del 10/3/2014, confermata in sede di reclamo, il Tribunale di Agrigento aveva rigettato la denuncia di danno temuto proposta, ex art. 1172 cod. civ., da ██████████ ██████████ nei confronti del Condominio, avente ad oggetto il pericolo del crollo imminente; aveva, infatti, ritenuto il difetto di titolarità passiva del Condominio.

2. Nel contraddittorio con il Condominio, che eccepì il suo difetto di titolarità passiva e con l'intervento volontario adesivo di ██████████ ██████████ coniuge dell'attore e comproprietaria di entrambi gli appartamenti interessati dal denunciato pericolo di crollo, il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda con sentenza n. 445/2017, escludendo la natura di bene comune del muro.

4. In accoglimento dell'appello di ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ con sentenza n. 336/2020, la Corte d'appello di Palermo, ritenuto invece il muro di proprietà condominiale, preso atto che i due condomini avevano, nelle more del giudizio, eseguito le opere necessarie a scongiurare il pericolo di crollo, condannò il Condominio ad eseguire le opere indicate dal c.t.u. nella relazione di consulenza, secondo l'allegato computo metrico o a corrisponderne il valore.

5. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, il Condominio Via ██████████ ██████████ ██████████ ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi a cui ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a un motivo; il Condominio ha resistito con controricorso incidentale.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, come proposta dai coniugi controricorrenti, per avere l'amministratore del condominio conferito la procura speciale al difensore in difetto di autorizzazione dell'assemblea.

Con la loro domanda, i condomini [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno rappresentato il rischio di crollo del muro cinta perimetrale e di sostegno dell'intero immobile condominiale, nella porzione posta a contenimento di uno spazio di proprietà comune, ma riservato al loro uso esclusivo e hanno chiesto, previo accertamento della natura condominiale del muro, la condanna del Condominio all'esecuzione dei lavori di sua riparazione o ricostruzione.

Per questa formulazione della domanda, allora, non essendo stato chiesto un accertamento con efficacia di giudicato della natura condominiale del muro, non era necessario integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini (Cass., Sez. Un., n. 25454 del 13/11/2013; Cass. Sez. 6 - 2, n. 6649 del 15/03/2017; Cass. Sez. 2, n. 27957 del 04/10/2023) e l'amministratore del Condominio era legittimato a resistere in giudizio ex art. 1130 e 1131 cod. civ., perché la controversia concerneva il compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio.

Ciò precisato, questa Corte, invero, ha chiarito che l'amministratore può agire in giudizio e proporre impugnazioni in nome del condominio, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 cod. civ., anche senza apposita autorizzazione (e tale potere perdura anche nel caso di cessazione dalla carica, fino alla sostituzione).

In ogni caso, tuttavia, anche qualora la causa esorbiti dai limiti di attribuzione stabiliti da quella norma, deve ulteriormente



considerarsi che la delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi, con implicito conferimento della facoltà di proporre impugnazione e, in considerazione della sua valenza generale, si è esteso tale principio, affermato con riferimento al giudizio di merito, anche al promovimento del giudizio di cassazione. Nella specie, allora, la legittimazione processuale dell'amministratore non risulta essere stata contestata in sede di giudizio di merito (dalla sentenza risulta soltanto contestata quanto alla fase cautelare), sicché, in applicazione dei principi suesposti, deve ritenersi che la procura speciale al difensore sia stata legittimamente conferita (così, in ultimo, Cass. Sez. 3, n. 11863 del 02/05/2024 con indicazione dei precedenti rilevanti; Cass. Sez. 5, n. 2584 del 04/02/2010).

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., il Condominio ha denunciato la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello pronunciato oltre i limiti della domanda, incorrendo in un vizio di ultrapetizione, laddove lo ha condannato, in difetto di alcuna domanda, né in via esclusiva né in via alternativa, all'esecuzione delle opere meglio descritte nella relazione di c.t.u. e al computo metrico allegato o, in alternativa, a corrispondere il valore di tali opere; i due condomini, infatti, avrebbero unicamente chiesto l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del muro prospiciente gli appartamenti in loro proprietà individuale; la condanna, inoltre, sarebbe stata resa in violazione del principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101 cod. proc. civ. e implicherebbe il rischio di fare locupletare agli appellanti somme diverse e certamente superiori a quelle effettivamente sostenute per l'esecuzione degli interventi di riparazione.

1.1. Il motivo è infondato.



Come detto, i condomini [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avevano chiesto la condanna del Condominio all'esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione del muro; nelle more del giudizio e nel protrarsi dell'inerzia del Condominio, tuttavia, essi hanno dovuto eseguire i lavori necessari per scongiurare il pericolo di crollo del muro.

Nella sentenza impugnata, quindi, la Corte d'appello, accertato che il muro è di proprietà comune ed esclusa la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'effettuazione dei lavori di consolidamento ad opera degli stessi attori appellanti, ha condannato il Condominio all'esecuzione delle opere meglio descritte nella relazione di c.t.u. e al computo metrico allegato o, in alternativa, a corrispondere il valore di tali opere.

Così decidendo, la Corte d'appello non ha affatto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché, come statuito da questa Corte, il risarcimento per equivalente, con il riconoscimento al danneggiato di una somma a titolo di reintegrazione della perdita subita a causa della situazione pregiudizievole di cui era stata chiesta la rimozione, può essere disposto dal Giudice del merito anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale: l'attribuzione di una somma per equivalente costituisce, infatti, un *minus* rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta deve ritenersi implicita nella domanda giudiziale di condanna ad un *facere* (Cass. Sez. 2, n. 11438 del 30/04/2021; Cass. Sez. 3, n. 24737 del 17/08/2023 con indicazione dei precedenti rilevanti).

Insussistente è pure, infine, la denunciata violazione del contraddittorio atteso che la condanna per equivalente è stata esplicitamente resa in riferimento al valore delle opere meglio descritte nella relazione dal c.t.u. e al computo metrico allegato e, perciò, ad



importi di cui il Condominio ha avuto piena conoscenza e interlocuzione.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n 3 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione dell'art. 1117 cod. civ.: la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto comune il muro unicamente in relazione alla sua funzione di recinzione, trascurando che, dal titolo di acquisto degli appartamenti di [REDACTED] e [REDACTED] risulta invece che il muro per cui è causa è per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento dell'area di uso esclusivo degli attori.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., il Condominio ha lamentato la violazione degli artt. 114, 116 e 132 cod. proc. civ., «anche con riferimento alla falsa interpretazione data al contratto di compravendita rogato il 14/11/1987 dal notaio [REDACTED]». In particolare, secondo un primo profilo articolato in riferimento al n. 3, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, dal tenore letterale dell'atto di vendita, il muro risulti certamente di proprietà condominiale perché, al contrario, sarebbe semplicemente indicato come «muro di cinta» a protezione di una «striscia di terreno ad uso esclusivo», con voluta elisione dell'aggettivo «condominiale» al fine di tenere nettamente distinta quest'area da quelle comuni. Per altro profilo, in riferimento al n. 4, sarebbe stata resa una motivazione soltanto apparente, perché da un canto non sarebbe stato evidenziato il percorso logico sulla base del quale il muro è stato ritenuto condominiale, d'altro canto sarebbe stata resa una motivazione contraddittoria sul punto, laddove è stato ritenuto, da un canto, che certamente il muro prospiciente gli immobili degli appellati assolve, come la restante parte del muro che circonda l'edificio, alla funzione



di delimitazione dell'intero spazio condominiale e per ciò stesso rientra tra le parti comuni dell'edificio ex art. 1117 cod. civ. e, d'altro canto, laddove è stato riportato che lo stesso muro in particolare protegge direttamente e immediatamente quella stradella riservata all'uso degli appartamenti degli appellanti.

3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

La Corte d'appello ha affermato la natura condominiale del muro prospiciente la proprietà degli attori perché ha rimarcato, innanzitutto, che assolve, come la restante parte che circonda l'edificio, alla funzione di delimitare l'intero spazio condominiale ed è, per espressa previsione contenuta nel titolo di proprietà degli appellanti, un muro di cinta, rientrando perciò stesso tra le parti comuni dell'edificio ex articolo 1117 cod. civ.; ha, quindi, aggiunto che, trattandosi di un muro controterra, come risulta dalla relazione di consulenza, comunque assolve una funzione di contenimento e di protezione che si risolve necessariamente a vantaggio dell'intero edificio condominiale e non di specifici appartamenti in maniera esclusiva; in tal senso ha ritenuto non rilevante, per escluderne la natura condominiale, che la porzione di muro per cui è giudizio «protegga, direttamente e immediatamente», quella stradella in uso esclusivo degli appellanti, che pure resta condominiale nonostante l'uso esclusivo.

Così decidendo, la Corte ha reso una motivazione esauriente e conforme a diritto.

3.2. Innanzitutto, è, perciò, infondata la denuncia di nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ. Questa Corte ha, infatti, costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,



conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022). Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte, perché, come riportato al precedente punto, la Corte d'appello ha ampiamente motivato la natura comune del muro in riferimento alla disciplina codicistica, alla situazione di fatto e al titolo.

3.3. Ciò puntualizzato, tutta l'argomentazione delle censure concernente l'interpretazione del titolo non coglie nel segno: il Condominio ricorrente, infatti, non considera che la Corte d'appello ha esplicitamente escluso che la stradella delimitata dalla porzione di muro per cui è giudizio non sia condominiale, ritenendo che la previsione nel titolo della riserva di uso esclusivo ai due condomini non abbia comunque attribuito loro alcun diritto di proprietà sull'area: sul



punto, il Condominio non ha inteso contestare specificamente l'interpretazione del contenuto del diritto attribuito ai due condomini con l'uso esclusivo (se di natura obbligatoria o quale diritto reale d'uso ex art. 1021 cod. civ. – cfr. Cass., Sez. Un., n. 28972 del 17/12/2020), ma si è limitato a sostenere che sussisterebbe un contrasto logico tra l'affermazione della funzione precipua di protezione della stradella e la funzione oggettiva a vantaggio dell'intero condominio: questa contraddizione, al contrario, è insussistente perché la Corte territoriale ha presupposto la natura condominiale della stradella e, perciò, non ha distinto affatto, per funzione o natura, la porzione di muro posta a sua protezione, rispetto all'intero muro di cinta.

4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n 4, del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 100 e 115 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del sopravvenuto ripristino della funzionalità del muro ad opera degli appellanti, che avrebbe determinato il venir meno del loro interesse all'unica domanda da loro proposta di «condanna alla riparazione».

4.1. Il motivo è infondato. La cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto: nella specie, allora, come rilevato dalla stessa Corte palermitana, questa situazione non è venuta certamente a determinarsi, atteso che, come riconosciuto dallo stesso Condominio, i due condomini hanno provveduto alla messa in sicurezza della porzione di muro a proprie spese e, perciò, non hanno certamente perduto il loro interesse alla reintegrazione per equivalente da parte del Condominio.



5. In tal senso, è inammissibile il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., con cui il Condominio ha lamentato la violazione degli artt. 88, 115 comma 1, 116 comma 2, 167 comma 1 cod. proc. civ. e 2697 e 2698 cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto di «nessuna incidenza» la dedotta «avvenuta esecuzione dei necessari lavori», nonostante la circostanza fosse stata oggetto di discussione tra le parti, in quanto allegata dal condominio. Sul punto, gli appellanti non avevano svolto alcuna controdeduzione; in tal senso sarebbe stata omessa la valutazione del fatto dell'«intervenuta riparazione», e sarebbe stata pronunciata una condanna ad un *facere* non più esigibile.

La Corte d'appello, invero, non ha affatto ignorato l'intervenuta esecuzione dei lavori da parte dei due condomini, a loro spese; i lavori, tuttavia sono stati eseguiti per la necessità di scongiurare il pericolo venuto a determinarsi per lo stato di grave fatiscenza del muro, come descritta a pag. 5 della sentenza impugnata; di seguito, quindi, la Corte territoriale ha rimarcato che gli appellanti non hanno perduto il loro interesse all'accertamento della responsabilità del Condominio, previa verifica della condominialità del muro, reiterando la loro domanda e che perciò si rendeva necessaria la condanna del Condominio, in quanto responsabile anche della porzione di muro in contestazione, a compiere le opere di manutenzione come ritenute necessarie dal consulente nominato, salvo l'eventuale risarcimento per equivalente sempre in riferimento al computo metrico elaborato dal tecnico d'ufficio qualora le condizioni del muro risultino già pienamente ripristinate.

6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento ai n. 4 e n. 5, del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 115 comma 1, 116 comma 2 e 132 cod. proc. civ. In particolare, la Corte d'appello avrebbe fondato la propria decisione



sulla consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase cautelare, utilizzandola per ricavare elementi di fatto relativi alle condizioni del muro, agli interventi necessari per la riparazione e ai relativi costi, recependo però integralmente le conclusioni del tecnico senza esercitare un adeguato vaglio critico, in particolare omettendo di considerare le rilevanti difformità tra lo stato dei luoghi descritto nella perizia e quello, non contestato, documentato fotograficamente.

6.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, la censura difetta di autosufficienza, atteso che non vi sono esposte neppure quali difformità di rappresentazione della situazione dei luoghi siano ravvisabili tra quella contenuta nella relazione tecnica e le asserite fotografie prodotte, né quando questa difformità sia stata sottoposta con rilievi critici all'attenzione del Giudice; in conseguenza, questa Corte non può esercitare il controllo sulla relativa decisività delle asserite difformità, potendo effettuarlo soltanto sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso.

A ciò si aggiunga che il vizio di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. non può essere dedotto su elementi istruttori desunti altrove rispetto al contenuto intrinseco della sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.; Cass. Sez. 1 n. 7090 del 03/03/2022).

7. Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n 4, del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha nuovamente lamentato la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale, laddove ha negato l'incidenza dell'avvenuta esecuzione dei necessari interventi da parte degli appellanti ha disatteso i principi in materia di obbligo di motivazione. L'omessa valutazione dell'intervenuta riparazione del muro oggetto di causa, a suo avviso, integra un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art.



360, comma 1, n. 4 c.p.c., giacché la pronuncia di condanna si traduce in una motivazione solo apparente, se non contraddittoria e illogica.

Per le considerazioni già svolte ai precedenti punti 1.1. e 5, il motivo risulta evidentemente inammissibile.

8. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, [REDACTED] e [REDACTED] hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in riferimento ai n. 3 e n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello condannato la parte soccombente alle spese del giudizio cautelare e agli esborsi relativi alla c.t.u. che vi è stata svolta, erroneamente basando tale decisione sull'autonomia del procedimento di merito rispetto al precedente giudizio cautelare.

8.1. Il motivo è inammissibile per come formulato. Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto *ante causam*, al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 18535 del 08/06/2022); in conseguenza, anche la regolamentazione delle spese del giudizio di merito successivamente instaurato è connotato da autonomia.

In tal senso il ricorrente già soccombente, vittorioso nel giudizio di merito non può dolersi del mancato riconoscimento degli importi liquidati a suo carico nella fase cautelare a titolo di spese, limitandosi a denunciare la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. che disciplina la differente ipotesi della condanna con cui il Giudice del merito «chiude il processo davanti a lui»; i condomini ricorrenti incidentali, invece,



hanno proprio unicamente invocato l'art. 91 cod. proc. civ. per lamentare l'omesso rimborso delle spese della fase cautelare anticipatoria che, dalla sentenza impugnata, non risulta negato né, prima ancora, richiesto.

9. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono, perciò, respinti. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di giudizio, poste per i residui 2/3 a carico del Condominio ricorrente e in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] secondo la liquidazione operata per detta parte in dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente sia dei controricorrenti-ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna il Condominio di via [REDACTED] in [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] dei 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per detta parte in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 135,00 e agli accessori di legge, compensando il residuo 1/3.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 5 giugno 2025.

Il Consigliere rel. est.
Patrizia Papa

Il Presidente
Milena Falaschi

